



PIANO DI ZONA

EX L.328/00 assago, buccinasco, cesano boscone, corsico, cusago, trezzano sul naviglio

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022 – Misura B2 (DGR 7751/2022) – Addendum per presentazione ISEE

Al fine di procedere con una corretta ed equa valutazione delle domande, risulta necessario richiedere la presentazione dell'ISEE indicato per le prestazioni socio sanitaria come da DPCM 159/2013.

Se il beneficiario è minorenni, si richiede la presentazione del c.d. ISEE Minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (come da casistiche descritte all'articolo 7 del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni) mediante regolare attestazione INPS da richiedersi compilando in sede di Dichiarazione Sostitutiva Unica, anche i moduli MB.2 e FC.4 (oltre al modello base MB.1 detto "Mini"); negli altri casi, per il beneficiario minorenni si richiede la presentazione dell'ISEE ordinario.

Se e solo se il beneficiario non è minorenni, trattandosi di prestazioni per la non autosufficienza, si richiede di base la presentazione dell'**ISEE sociosanitario**, mediante regolare attestazione INPS, come nel seguito descritto.

Si ricorda innanzitutto che in sede di Dichiarazione Sostitutiva Unica occorre elencare la completa composizione dell'intero nucleo familiare del beneficiario, identificando esplicitamente come "dichiarante" il beneficiario disabile/non autosufficiente e specificando che per il beneficiario disabile/non autosufficiente si richiede attestazione dell'ISEE sociosanitario.

Nella prima pagina dell'attestazione INPS dovrà quindi risultare il valore dell'ISEE ordinario e nella seconda pagina il valore dell'ISEE sociosanitario del beneficiario.

Data la natura delle prestazioni, per i beneficiari disabili maggiorenni, se non si vogliono rendere evidenti i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, è facoltà del richiedente fornire in sede di DSU una composizione ristretta del nucleo familiare (attraverso lo specifico modulo MB.1.Rid da usare in sostituzione del modulo MB.1), ma dichiarando esplicitamente tale scelta: in questo caso INPS produrrà un'attestazione ISEE che sulla prima pagina alla voce "*è stato calcolato il seguente indicatore:*" non riporterà il valore "*ISEE ordinario*" ma il valore "*ISEE nucleo ristretto*" (mentre in seconda pagina sarà comunque riportato nella tabella "*PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE*" come sopra il valore "*ISEE sociosanitario*" o equivalentemente "*ISEE nucleo ristretto*"); l'attestazione è ammissibile solo se compare espressamente la dicitura "**nucleo ristretto**" in prima pagina; **non saranno ammesse attestazioni ISEE che originino da dichiarazione palesemente false di nucleo familiare ordinario composto esclusivamente dal solo beneficiario disabile** (ottenute cioè senza avvalersi della possibilità di dichiarazione del nucleo ristretto, ovvero recanti in prima pagina "*ISEE ordinario*" invece di "*ISEE nucleo ristretto*").

In altre parole saranno ammissibili unicamente:

1. Attestazioni ISEE che riportino in prima pagina il valore e la dicitura “*ISEE ordinario*” e la completa composizione dell’intero nucleo familiare;
2. Attestazioni ISEE che riportino in prima pagina il valore e la dicitura “*ISEE nucleo ristretto*” e la composizione del nucleo familiare ristretto come sotto specificato.

Si ricorda che per le prestazioni di questo tipo (quindi non a natura residenziale o semiresidenziale), la composizione del nucleo ristretto può essere infatti una e soltanto una tra le seguenti:

- Persona disabile/non autosufficiente maggiorenne (escludendo quindi genitori o fratelli conviventi, se non coniugato e senza figli);
- Persona disabile/non autosufficiente maggiorenne e coniuge (se coniugato e senza figli a carico, escludendo altri parenti conviventi);
- Persona disabile/non autosufficiente maggiorenne, coniuge e figli (se coniugato e con figli a carico, escludendo altri parenti conviventi).

E’ naturalmente facoltà del richiedente presentare attestazione ISEE ordinario (con ovviamente la completa composizione del nucleo familiare) senza dettaglio dell’ISEE sociosanitario (quest’ultimo generalmente più favorevole per il beneficiario).